



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 29 gennaio 2019  
Prot. n. 011/19/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Legge 30 dicembre 2018, n. 145: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Con riferimento alla legge n. 145/2018, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018 (Suppl. Ordinario n. 62) e recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", forniamo di seguito una sintesi delle disposizioni in materia lavoristica e previdenziale e di quelle maggiormente caratterizzanti il settore dei trasporti pubblici.

### **Infrastrutture e Trasporti**

➤ **Commi 162-170 - *Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici***

Ai fini della promozione degli investimenti infrastrutturali, viene istituita una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici (di seguito "Struttura"), di cui possono avvalersi le amministrazioni centrali e gli enti territoriali. La denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della Struttura saranno individuati con un apposito DPCM che sarà adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019.

➤ **Commi 171 a 175 – *Fondo Rotativo per la progettualità***

Con i commi da 171 a 175 viene disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo Rotativo per la progettualità sulle anticipazioni e i rimborsi della Cassa Depositi e Prestiti e sulle risorse per la progettazione delle opere; in particolare, viene prevista l'estensione delle risorse del Fondo rotativo per la progettualità ai contratti di partenariato pubblico privato al fine di accelerare ulteriormente la spesa per investimenti pubblici.

➤ **Commi da 179 a 183 – *Promozione Investimenti***

Ai fini della promozione degli investimenti si prevede, inoltre, con un'autorizzazione di spesa annua di 25 milioni di euro, l'istituzione di una struttura di missione temporanea (con durata non superiore a quella del Governo in carica) per il supporto alle attività del



Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Alla struttura, denominata "InvestItalia", sono attribuiti diversi compiti, tra cui, in particolare, quelli relativi all'analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali, alla valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni, alla verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali e all'affiancamento delle PP.AA. nella realizzazione dei piani e dei programmi di investimento. Sono inoltre previste disposizioni sul personale della nuova struttura e apposite misure di coordinamento con altre strutture esistenti competenti in materia di investimenti e sviluppo infrastrutturale.

➤ **Comma 891 – Fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti**

In materia di infrastrutture, si interviene con l'istituzione nello stato di previsione del MIT di un fondo con una dotazione annua di 50 mil. di euro dal 2019 al 2023 per gli interventi di messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza sul bacino del Po, da ripartire con decreto ministeriale, a favore delle Città Metropolitane, delle Province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa.

➤ **Comma 1019 – Finanziamenti connessi al crollo del cd. Ponte Morandi**

Con riferimento al settore dei trasporti, nella prima sezione, i principali interventi concernono l'attribuzione di finanziamenti connessi al crollo del cosiddetto Ponte Morandi a Genova; in particolare, sono assegnati agli autotrasportatori 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di compensare il settore delle maggiori spese conseguenti al citato evento.

➤ **Comma 1135 – Documento unico di circolazione dei veicoli**

Col comma 1135 è prorogata al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore del documento unico di circolazione dei veicoli.

### **Mobilità sostenibile**

La manovra prevede innanzitutto una serie di incentivi per l'acquisto di auto elettriche, il cosiddetto bonus/malus ecologico per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici ed ibridi, e, con riferimento ai mezzi di trasporto pubblico, Regioni e Città Metropolitane potranno contare su oltre 3 mil. e mezzo per il ricambio del parco autobus del trasporto pubblico con vetture elettriche, a metano e a idrogeno.

Sul punto, si coglie occasione per rammentare che - nella seduta del 20 Dicembre u.s. - la Conferenza Unificata delle Regioni ha raggiunto l'intesa sullo schema di DPCM definito con la Finanziaria 2019 e recante "Piano strategico nazionale della mobilità



sostenibile”, finalizzato al rinnovo del parco autobus di Regioni e Città metropolitane con mezzi a basso impatto: il Piano prevede lo stanziamento di 3,7 mln. di euro nel periodo 2019-2033 (2,2 mln. per le Regioni e 1,5 mln. di euro per le Città Metropolitane) per il ricambio del parco autobus di trasporto pubblico locale e regionale con vetture elettriche, a metano e a idrogeno; le risorse del Piano verranno erogate in tre periodi quinquennali a partire dal 2019, in base a criteri prefissati - che terranno conto ad esempio del numero di passeggeri trasportanti e del numero di mezzi circolanti - su tre graduatorie distinte (una per i Comuni capoluogo di Città metropolitane e Comuni capoluogo di provincia ad alto inquinamento di PM10 e biossido di azoto; una per i Comuni e le Città metropolitane con più di 100mila abitanti; una per le Regioni).

### **Investimenti ferroviari e per il TPL**

#### **➤ Comma 332 – ANSFISA**

Come espressamente previsto dal comma 332 dell’art. 1 *“Per il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) è autorizzata l’ulteriore spesa di 1 milione di euro per l’anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.”*

#### **➤ Comma 749 – Connessioni ferroviarie connesse con il sistema portuale o aeroportuale**

Si segnala, inoltre, a norma del comma 749, che *“in sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell’ambito delle finalità già previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.”*

Con riferimento specifico invece al TPL, la Legge di Bilancio 2019 prevede, nell’ambito del **programma 13.6 “Sviluppo e sicurezza della mobilità locale”**, un definanziamento del capitolo 1314 pari a 27.4 mil. di euro per il 2019 e 50 mil. a regime a decorrere dal 2020; da una ricostruzione analitica della dotazione del predetto capitolo, tale riduzione va ad incidere sul finanziamento per gli oneri di malattia di cui all’art. 1, co. 273, della Finanziaria 2006 e art. 1, comma 148, della Finanziaria 2005. D’altra parte, sono fatti salvi i finanziamenti per i rinnovi contrattuali pregressi (L.47/2004, L. 58/2005, L. 296/2006) per le Regioni a statuto speciale e le Gestioni governative.

Un ulteriore definanziamento per euro 2,6 mil. nel 2019 e nel 2020 concerne le infrastrutture per la mobilità a servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova.



### **Lavoro e occupazione**

In materia di lavoro e occupazione, la Finanziaria 2019 contiene, in generale, disposizioni che introducono incentivi e sgravi contributivi per le nuove assunzioni, l'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza e le pensioni di cittadinanza, misure in materia di formazione professionale e interventi volti ad ampliare le dotazioni finanziarie per completare i piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa.

#### **➤ *Comma 247 e commi da 706 a 717 - Benefici fiscali e sgravi contributivi***

A riguardo, viene prorogato l'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno: è disposto che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, (nel limite di spesa di 500 milioni di euro per ciascun anno) misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tali misure possono consistere anche in un esonero integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a € 8.060 annui (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

E' introdotto, inoltre, un incentivo in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di:

- a) laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età;
- b) dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età.

L'incentivo consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni assunzione effettuata). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di *de minimis*. In caso di assunzione in part-time l'entità dell'esonero è proporzionalmente ridotta.

Il beneficio contributivo si applica anche in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, fermi restando i suddetti requisiti soggettivi, ed è soggetto a revoca con conseguente recupero di quanto già fruito qualora, entro i 24 mesi successivi, il lavoratore per il quale è stato richiesto l'esonero ovvero altro dipendente impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato nella medesima qualifica del



primo, risultino licenziati per giustificato motivo oggettivo. Alla misura in parola non potranno accedere i datori di lavoro che, nei 12 mesi antecedenti l'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva nella quale si intenda procedere all'assunzione incentivata. L'esonero è, altresì, cumulabile con altri incentivi all'assunzione definiti a livello nazionale o regionale. L'INPS provvederà a definire le modalità di fruizione di tale beneficio con apposita circolare.

➤ ***Commi da 251 a 254 – Mobilità in deroga***

Il trattamento di mobilità in deroga è concesso nel limite massimo di 12 mesi ed entro le dotazioni finanziarie residue disponibili per le politiche per il lavoro e l'occupazione delle regioni, anche in favore dei lavoratori che abbiano cessato la CIG in deroga dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non abbiano diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, nonché a coloro che erano occupati in imprese situate in aree di crisi industriale complessa ex D.L. 119 del 2018. L'attuazione della misura verrà disciplinata con D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

➤ ***Comma 255 – Reddito di cittadinanza e incentivi per le imprese e per il lavoratore***

Viene istituito un fondo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza" attuato per finanziare l'erogazione di un assegno di massimo € 780,00 mensili (in base alla soglia di povertà stabilita dall'ISTAT) come sostegno economico riservato alle famiglie e ai cittadini che si trovano in una situazione di grave difficoltà economica. Sul punto si precisa che, in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019, è stato pubblicato il D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, alla cui lettura si rimanda per maggiori approfondimenti.

➤ ***Comma 278 – Congedo di paternità***

Le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente previste dall'art. 1, comma 354, legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono prorogate per l'anno 2019 e, sempre per il medesimo anno, i giorni di permesso passano da 4 a 5. Inoltre, previo accordo con la madre lavoratrice, il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un ulteriore giorno attingendo dal periodo di astensione obbligatoria che spetta alla madre medesima.

➤ ***Comma 485 – Congedo di maternità***

L'art. 16 del D.Lgs. n. 151 del 2001 e s.m.i., viene integrato prevedendo la possibilità che le lavoratrici madri possano astenersi esclusivamente dopo il parto, entro i successivi 5 mesi, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale e il medico competente ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi danno alla gestante e al nascituro.



➤ **Comma 486 – Lavoro agile**

Viene integrato l'art. 18 del D.lgs. n. 81 del 2017. In particolare i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che stipulino accordi per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti a dare priorità alle richieste delle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero ai lavoratori con figli disabili ai sensi dall'art. 3, comma 3, legge 104/1992.

### **Previdenza**

➤ **Comma 256 – Fondo per la revisione del sistema pensionistico**

In materia previdenziale si segnala l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato (c.d. *quota 100*) e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani. Il Fondo ha una dotazione pari a 3,9 miliardi di euro per il 2019 - 8,3 miliardi di euro per il 2020 - 8,684 miliardi di euro per il 2021 - 8,153 miliardi di euro per l'anno 2022 - 6,99 miliardi di euro per l'anno 2023 e 7,0 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Per ulteriori chiarimenti in merito a *quota 100* si rinvia a nostra successiva circolare illustrativa del decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2019 e vigente al 29 gennaio 2019.

➤ **Comma 533 – Progetti approvati dall'Inail di reinserimento mirati alla conservazione del posto di lavoro**

Si prevede che l'INAIL rimborsi (nella misura del 60%) al datore di lavoro la retribuzione corrisposta da quest'ultimo, in un periodo massimo di 12 mesi, alla persona con disabilità da lavoro nel caso in cui questa sia destinataria di un progetto di reinserimento (proposto dal datore di lavoro e approvato dall'INAIL) mirato alla conservazione del posto di lavoro. Si precisa che, qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non siano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso. La norma rinvia ad apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la definizione delle modalità di finanziamento.

➤ **Commi da 1121 a 1126 – Premi INAIL**

Viene disposta una riduzione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, attraverso una revisione delle tariffe dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. La rimodulazione è affidata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe è differito al 31 marzo 2019 il termine per la consegna delle basi di calcolo. Sono, altresì, modificate alcune disposizioni in materia di infortuni e di determinazione del risarcimento da liquidare.



### **Modifiche al Decreto Madia in materia di società a partecipazione pubblica**

La Legge di Bilancio 2019 ha previsto, tra altro, anche alcune modifiche al D.Lgs. n. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*), come di seguito indicate.

➤ **Comma 721 - Modifica all'articolo 1, comma 5, D.Lgs. n. 175/2016**

La modifica è volta a meglio definire il perimetro di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016 rispetto alle società quotate, chiarendo che in presenza di una partecipazione di controllo da parte di una società quotata si determina la soggezione solo parziale della società di secondo livello alle disposizioni del TUSP.

Il testo del comma in parola è così modificato: *“Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche”*.

➤ **Comma 723 – Modifica all'articolo 24, D.Lgs. n. 175/2016**

Il comma 723 dell'articolo 1 della Legge di bilancio integra l'articolo 24 del TUSP relativo alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, inserendo il comma 5- bis, che espressamente prevede: *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione - dunque, si suppone, nel triennio 2014-2016 – L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione”*.

Per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma quindi autorizza l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie.

➤ **Commi 722 e 724 – Modifica all'articolo 4, comma 6, e articolo 26, comma 6-bis, D.Lgs. n. 175/2016**

Le ulteriori modifiche apportate al TUSP riguardando l'articolo 4, comma 6 del TUSP, che prevede la possibilità di costituire società o enti in attuazione di Regolamenti europei che dettano la disciplina dei “gruppi di azione locale” per lo sviluppo partecipativo e l'articolo 26 del TUSP, che prevede per le stesse società la disapplicazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Da ultimo, circa l'entrata in vigore della Legge in oggetto, si precisa che la stessa è entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2019, ad eccezione dei commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1, entrati in



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

**vigore a far data dal 31 dicembre 2018.**

Per completa conoscenza del testo di legge in oggetto, si riporta il link di riferimento:  
[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-31&atto.codiceRedazionale=18G00172&elenco30giorni=true](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-12-31&atto.codiceRedazionale=18G00172&elenco30giorni=true)

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. AGENS